

COMUNE DI RETORBIDO

Provincia di Pavia

REP. N. __

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GARLASSOLO.

L'anno duemiladiciassette addì ____ del mese di _____, in Retorbido e nella Residenza Comunale, avanti a me dott. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale pro tempore del Comune di Retorbido, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Retorbido gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi:

- il Comune di Retorbido, per il quale interviene il _____, nat_ a ____ il _____ C.F. _____, in qualità di _____ del Comune di Retorbido con sede in Retorbido P.zza Roma n. 30 C.F. 00431410182, che agisce ai sensi degli atti assunti da questo Ente, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, da ora denominato CONCEDENTE,

E

- Il Sig. _____ nato a _____ () il _____, residente a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, in qualità di _____ di _____, con sede in _____ () in _____ n. _____ P.IVA _____, da ora denominato CONCESSIONARIO.

Le parti così come sopra costituite premettono quanto segue:

- la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli problemi sia per l'utilizzo del personale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;
- in ogni caso, compito primario dell'Amministrazione è quello di assicurare alla collettività servizi fondamentali, anche per il benessere fisico della stessa e la manutenzione dell'impianto;
- l'Amministrazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività sportive, soprattutto quelle di base, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport per la vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l'Ente si propone di perseguire;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta di servizio;

- L'Anac nel parere sulla normativa n. 1300 del 14 dicembre 2016 in ordine alle corrette modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 ha precisato che:

a) la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi", deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

b) la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

- Nella vigenza del d.lgs. 163/2016 l'ente era legittimato, ai sensi dell'art.30, ad effettuare un confronto competitivo tra i soggetti operanti nel settore dello sport (indicati nell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002, ovvero società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali).

- La Regione Lombardia ha approvato con Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006 la disciplina e le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà di Enti pubblici territoriali a Società e/o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 27/2006 gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

- Al contrario, secondo l'Anac, la previsione di cui all'art. 90, comma 25, della legge 289/2002, deve ritenersi oggi, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, superata e non più applicabile e di conseguenza anche la relativa L.R..

- La gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualora qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall'articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016).

- L'Amministrazione Comunale dispone tra l'altro di un centro sportivo comunale ed in particolare del campo polivalente calcetto/tennis in erbetta sintetica dotato di copertura geodetica, campo polivalente basket/pallavolo/calcetto in sintetico, campo di calcio di allenamento, campetto di più ridotte dimensioni e relativo primo blocco prefabbricato spogliatoi ed area di pertinenza siti in via Garlassolo;
- con deliberazione G.C. n. 33 in data 22.07.2017 è stato espresso nuovo atto di indirizzo in ordine all'affidamento della concessione in gestione del centro sportivo comunale sito in via Garlassolo avente rilevanza economica, tramite procedura aperta, secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando il Responsabile del Servizio Tecnico quale Responsabile del procedimento per l'elaborazione e l'approvazione dello schema di Convenzione e delle norme di gara e l'affidamento della concessione de qua;
- con determinazione RST. n. 38/2017 in data 28.07.2017, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 33 in data 22.07.2017 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento della concessione de qua ed approvati, il capitolato speciale, lo schema di convenzione e gli atti di gara;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica con determinazione RST n. ____ in data ____ la gara è stata aggiudicata a_____;

ratificando ed approvando quanto espresso in premessa

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Oggetto della convenzione è la concessione in gestione del centro sportivo comunale di via Garlassolo.
2. Le finalità che si intende perseguire con l'affidamento in gestione dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti sono: la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio comunale volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'impianto sportivo oggetto di concessione si compone dei seguenti beni immobili:
 - n. 1 campo polivalente calcetto/tennis in erbetta sintetica dotato di copertura geodetica;
 - n. 1 campo polivalente basket/pallavolo/calcetto in sintetico

n. 1 campo di calcio di allenamento;

n. 1 campetto di più ridotte dimensioni;

primo blocco prefabbricato spogliatoi, già arredato, ed area pertinenziale;

come da allegata planimetria indicativa (parte evidenziata in azzurro)

Oggetto di concessione sono anche le attrezzature sportive già acquisite dal Comune.

4. L'impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data stipulazione del contratto. In tal senso è stato fatto opportuno sopralluogo in contraddittorio con documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi.

ART. 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CORRISPETTIVO ANNUO

1. Il concessionario assume l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del centro, alla custodia dello stesso e dell'attrezzatura ed alla vigilanza per il suo corretto uso da parte di chiunque, alla gestione dell'impianto in luogo dell'Amministrazione Comunale, assumendone i rischi derivanti dall'uso dello stesso.

2. Il concessionario verserà annualmente entro il cinque del mese di dicembre al comune un canone offerto dal concessionario in sede di gara, determinato in Euro _____ (Euro _____) per i primi due anni ed Euro _____ (Euro _____) per gli anni successivi, oltre IVA ai sensi di legge, mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale.

3. Il canone annuo concessorio, su richiesta del concedente, potrà essere aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del secondo anno.

4. La richiesta del concedente dovrà pervenire entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento. In caso contrario, l'aggiornamento verrà applicato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la richiesta sia pervenuta, senza che il concedente possa pretendere la corresponsione di somme arretrate per gli anni precedenti e/o l'applicazione, con criterio moltiplicativo, delle variazioni ISTAT intervenute e non richieste.

5. Le variazioni in aumento del canone di concessione non potranno essere superiori alla misura massima consentita dalla legge (attualmente 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale), in analogia a quanto previsto dalla Legge 392/78 e s.m.i..

ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

1. Il concessionario provvederà, a sua cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'ordinaria manutenzione secondo quanto indicato dall'art. 27 comma 1 lett. a) della L.R. 12/2005.

2. Sono comunque compresi tra i lavori di manutenzione a carico del concessionario:

- manutenzione e riparazione serramenti (porte, finestre, vetri, ecc.);
- manutenzione e riparazione degli impianti interni (rubinetti, sanitari, lampade, ecc.) ed esterne (porte di calcio, canestri ecc.);
- verniciatura delle parti in legno ed in metallo sia dei locali sia delle strutture esterne da effettuarsi nel caso in cui tali lavori siano necessari;
- pulizia degli impianti, strutture e servizi;
- raccolta rifiuti con relativo conferimento nei luoghi di riunione;
- conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari.

3. Il concessionario sarà comunque tenuto ad effettuare tutti gli interventi necessari per un'idonea manutenzione, anche se causate da atti di terzi, salvo il diritto dello stesso di rivalersi nei confronti degli autori dei danneggiamenti. In caso di nevicate l'uso degli impianti è condizionato esclusivamente dall'agibilità degli stessi.

4. Il concessionario dovrà assicurare la conduzione tecnica e funzionale del centro sportivo attraverso un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale.

ART. 4 CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il concessionario è costituito custode del centro sportivo dato in concessione ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causati allo stesso durante la presente concessione, ai relativi impianti, alle cose di proprietà del concedente, dei terzi ed alle persone. Egli è responsabile, inoltre dei danni che possono derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato a provvedere.

2. In caso di incendio per colpa o negligenza del concessionario, le spese per le riparazioni, gli indennizzi per eventuali danni a persone e quant'altro dovuto saranno a carico del concessionario stesso.

3. Il concessionario, pertanto, solleva sin d'ora il concedente da ogni responsabilità civile e penale, sia per i danni diretti e/o indiretti che potessero provenire da/a terzi in genere, in conseguenza dell'uso delle unità immobiliari, sia per danni causati da fatto doloso e colposo di terzi.
4. Il concessionario dovrà assicurare, assumendosi i relativi oneri, la custodia del centro sportivo suindicato, assolvendo le funzioni previste dal codice civile.
5. Il concessionario è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di informare il Comune di ogni eventuale danno prodotto, anche da terzi, salvo il diritto di rivalsa, alle attrezzature mobili ed agli immobili.
6. Incombe sul concessionario l'onere di controllare, con la massima diligenza, che l'uso dell'impianto avvenga in conformità dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi sportivi e dalle autorità di pubblica sicurezza. Al concessionario è affidata anche la vigilanza dell'intero impianto comunale.

ART. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MODIFICHE E MIGLIORIE

1. La manutenzione straordinaria ed ogni eventuale opera di risanamento e di ristrutturazione del centro sportivo durante il periodo di concessione sono a carico del concessionario.
2. Sono a carico del concessionario anche gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza del centro.
3. Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioria indicati in sede di offerta tecnica, con obbligo di apportare tutte le modifiche richieste dall'Ufficio tecnico del Comune o dall'ATS competente, pena la revoca della Concessione, nel rispetto della tempistica indicata.
4. Nessun intervento di modifica, ampliamento o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, le quali sono acquisite immediatamente al patrimonio del Comune, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.
5. Il concessionario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei locali concessi in uso. Detto arredamento resterà di proprietà del concessionario che dovrà provvedere per la sua

manutenzione per tutta la durata della concessione, alla cui scadenza l'Amministrazione Comunale potrà concordare eventuali acquisizioni degli arredi medesimi al patrimonio dell'Ente.

6. Il concessionario è comunque obbligato a presentare apposita pratica edilizia per l'esecuzione di tutti gli interventi che ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della normativa edilizia comunale sono soggetti a preventivo titolo edilizio e dovranno essere eseguiti da imprese individuate dal concessionario in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori. Il concessionario inoltre dovrà richiedere ed ottenere a proprie spese i nullaosta di legge presso le competenti autorità in materia e ad ultimazione dei lavori, dovrà produrre regolare certificato di collaudo delle opere eseguite corredato dalle certificazioni di legge.

7. Sono a carico del concessionario le indispensabili pratiche per l'ottenimento dei pareri, concessioni ed autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti nonché le necessarie pratiche catastali che dovranno essere espletate in seguito alle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie apportate.

8. In deroga agli artt. 1576 e 1609 del c.c., tutte le innovazioni imposte per legge, in materia di prevenzione incendi, di sicurezza sul lavoro o in ambito sanitario che comprendono riparazioni sia ordinarie che straordinarie di qualunque natura, sono a carico del concessionario, il quale per quanto concerne le opere delle strutture concesse in uso, dovrà provvedervi tempestivamente, dandone comunicazione al concedente.

ART. 6 GESTIONE, PERSONALE E CARTA DEI SERVIZI

1. Il concessionario si impegna a svolgere direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di altri un lavoro di promozione di attività sportiva organizzando manifestazioni soprattutto nei confronti dei giovani. In particolare è consentito al concessionario nell'arco della durata della concessione di organizzare e gestire direttamente corsi di formazione sportiva (tennis, pallavolo, calcetto ecc.) tali da consentire un utilizzo ottimale di tutte le strutture del Centro, di potenziare l'attività, oppure di sub concedere la gestione ad associazioni Sportive e Istruttori con requisiti di idoneità, salvo motivata opposizione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola.

2. Il concessionario si impegna ad eseguire tutte le attività indicate nella proposta di gestione presentata nell'ambito dell'offerta tecnica.
3. Il Comune si riserva la possibilità di usufruire del centro sportivo, previo avviso di 15 giorni, per le proprie iniziative istituzionali ed in ogni altra occasione ritenuta opportuna anche se organizzata da terzi e patrocinata dal Comune.
4. Agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Retorbido ed ai relativi insegnanti, previo avviso di 15 giorni, è riservata la possibilità di utilizzo del centro sportivo del campo di allenamento e del campo all'aperto durante l'orario scolastico per lo svolgimento di attività motoria.
5. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal concessionario, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
6. Il concessionario è tenuto a consegnare al responsabile del servizio dell'Amministrazione l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
7. Il concessionario è tenuto ad assumersi, se dovuti gli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale assunto eventualmente adibito ed impegnato presso gli impianti. Egli è responsabile in ordine all'impiego di personale i cui contratti dovranno essere conformi alle leggi e contratti collettivi che li regolano, tanto per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico, quanto per ciò che riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale.
8. Il concessionario è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché ha l'obbligo di assunzione della "gestione della sicurezza" del centro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il concessionario provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre per l'approvazione all'amministrazione.

Nella “Carta dei servizi per gli utenti” dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso concessionario nell’ambito della richiamata selezione pubblica. La carta dei servizi proposta dal concessionario è soggetta a revisione periodica e, previa approvazione da parte dell’amministrazione, deve essere esposta a cura del concessionario all’ingresso del centro sportivo in apposita locandina.

10. Sono a carico del concessionario tutte le pratiche inerenti l’eventuale autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ex L.R. 6/2010 e s.m.i., ivi compresa la possibilità di individuare un preposto alla somministrazione ai sensi di legge.

ART. 7 RISCHI CONNESSI ALL’USO E GARANZIE

1. Il concessionario solleva pienamente il concedente da qualsiasi responsabilità per danni arrecati ed infortuni che dovessero derivare a terzi in occasione dello svolgimento della propria od altre attività e dovrà provvedere pertanto a stipulare adeguata polizza assicurativa.

2. In tal senso la copertura assicurativa dovrà riguardare la responsabilità civile degli atleti e di chiunque è ammesso nell’area delle attrezzature o utilizza le stesse, di chi è tenuto e svolge lavori di manutenzione, conservazione e gestione degli impianti.

3. A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in convenzione e di tutti gli oneri comunque posti a carico del concessionario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d’ufficio, il concessionario ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari a € 20.000,00.= (ventimilamilaeuro//00) per gli anni di durata della concessione, mediante fideiussione _____, anche di durata annuale ma soggetta a rinnovo e che non potrà essere svincolata senza autorizzazione espressa del concessionario. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione, qualsiasi eccezione esclusa. L’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della concessionaria di proporre azione innanzi l’Autorità

Giudiziaria Ordinaria. Il Concessionario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni la cauzione definitiva in relazione alla somma escussa dal Comune di Retorbido; in difetto si applicherà quanto previsto all'art.10 comma 2 punto f). La cauzione definitiva verrà svincolata solo al termine della convenzione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonchè dopo la definizione di ogni controversia.

4. Il concessionario ha stipulato apposita polizza di assicurazione con _____ n. documento _____ in data _____ contro responsabilità civile verso terzi per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque con massimale non inferiore ad Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquanta/00) a favore di terzi (ivi compreso il Comune di Retorbido) rispondendone direttamente e sollevando il Comune di Retorbido da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

ART. 8 ONERI GESTIONALI

1. Tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario.
2. E' obbligo del concessionario procedere al pagamento delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas metano. In tal senso dovrà procedere alla volturazione dei contatori presso le aziende erogatrice dei servizi. Sono a carico del concessionario anche gli interventi relativi alla necessaria separazione delle reti degli impianti esistenti.
3. Il concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.
4. Il concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
5. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
6. E' fatto divieto al concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver

ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione .

7. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando "il Comune" estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

8. Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La concessione ha durata massima di anni cinque con decorrenza 11/09/2017 o comunque dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione della gara sino al 10/09/2022 al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della gestione, tenuto conto delle possibili migliorie da realizzare, salva possibilità di proroga nelle more di un nuovo affidamento.

2. E' ammessa la cessazione del rapporto di concessione attraverso scioglimento consensuale ex art. 1372 del codice civile da concordarsi tra le parti.

ART. 10 INADEMPIMENTI, PENALITA', RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA.

1. In ogni caso di inadempimento non grave degli obblighi assunti da parte del concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.

2. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la convenzione con effetto immediato e senza che il concessionario abbia diritto a pretendere risarcimento danni od indennizzi di sorta, e salvo il diritto di rivalsa da parte del Comune nei confronti del concessionario per eventuali danni arrecati o inadempienze verificatesi nella gestione del centro sportivo, in caso di mancato rispetto degli obblighi o norme della Convenzione che siano considerate gravi e sostanziali per lo svolgimento del servizio e per il raggiungimento degli scopi che questo si prefigge quali a titolo esemplificativo:

a) violazione dell'obbligo di manutenzione del centro sportivo secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale e nella convenzione;

- b) violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza dello stesso;
- c) violazione del divieto di utilizzo degli impianti secondo la loro destinazione, salvo diversa autorizzazione;
- d) violazione dell'obbligo di regolare pagamento delle spese relative ai consumi;
- e) ripetuta applicazione di tariffe superiori agli importi massimi autorizzati;
- f) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
- g) cessione della concessione o del contratto in violazione del presente atto;
- h) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata del centro per più di sessanta giorni consecutivi nel corso di un anno solare;
- i) ingiustificato mancato esercizio delle attività indicate nella proposta di gestione del concessionario;
- l) reiterati inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per il centro sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- m) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- m) scioglimento del concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
- o) inosservanza da parte del concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, o per motivi di ordine pubblico;
- p) quando il concessionario operi od ometta attività in modo tale comportare inadempimenti gravi al presente atto come di seguito specificati:

definizione dell'inadempimento: inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno tre volte;

caratteristiche dell'inadempimento: il concessionario, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi sopraindicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

3. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse.

ART. 11 CESSIONE PARZIALE DELLA GESTIONE ED UTILIZZO DI TERZI

1. E' concessa al concessionario la possibilità di cedere la gestione parziale della manutenzione del centro stesso.
2. E' concessa al concessionario la possibilità di avvalersi di terzi per l'organizzazione di attività di promozione sportiva, secondo quanto indicato precedentemente e di servizi complementari.
3. Nei confronti del comune la responsabilità per la gestione del centro sportivo rimane a carico del concessionario.
4. E' vietato al concessionario apportare innovazioni od effettuare cambiamenti dello stato degli impianti, senza specifica autorizzazione del Comune, salvo quanto proposto in sede di offerta tecnica.

ART. 12 ENTRATE E TARIFFE

1. Al concessionario spettano:

- le entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi, con i vincoli posti nel presente articolo ed in quanto dichiarato nell'ambito dell'offerta tecnica;
- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

2. Al fine di assicurare il mantenimento dei costi di gestione del centro sportivo (consumi, manutenzione ecc.) il concessionario è autorizzato ad applicare le tariffe per l'uso degli impianti, proposte nell'ambito dell'offerta tecnica:

2. Ai cittadini residenti di Retorbido sulle tariffe sopra indicate è riservato uno sconto del _____, applicabile anche pro quota, secondo la percentuale offerta in sede di gara.

3. Ai cittadini residenti di Retorbido di età inferiore ai 16 anni è riservata la possibilità di utilizzo gratuito di un campo secondo modalità da concordare con il Concessionario. L'utilizzo deve comunque autorizzato dal responsabile del centro.

4. Le suddette tariffe, possono essere oggetto di aggiornamento, previa richiesta motivata ed autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

ART. 13 PUBBLICITA'

1. L'installazione di materiale pubblicitario all'interno del centro sportivo, in relazione alle attività ivi organizzate, dovrà non essere in contrasto con le norme e disposizioni generali e comunali in

materia.

2. Il concessionario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Retorbido per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Retorbido o relativo ad altre attività istituzionali.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente Convenzione, anche mediante controlli specifici affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso al centro sportivo in ogni orario.

ART. 15 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Alla naturale scadenza del contratto, nonché al cessare a qualsiasi titolo della concessione, il centro sportivo, compreso le eventuali addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati al Comune di Retorbido in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo, se non diversamente concordato, a carico del Comune di Retorbido.

2. Nel caso di inottemperanza il Comune di Retorbido procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

3. All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e dei beni presenti. Ogni danno accertato comporterà per il concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

ART. 16 DISPOSIZIONI VARIE

1. il Concessionario dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione, ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;

b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) l'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

d) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

3. Il concessionario si impegna ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto. A tal fine il CIG è il seguente 7161593D7D.

4. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

5. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Retorbido in vigore. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.retorbido.pv.it, sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali" sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di Servizio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione all'incaricato dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute

idonee, il Responsabile di Servizio dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

6. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

7. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, ed in particolare agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e alle disposizioni delle parti I e II del D.Lgs. 50/2016, nonché alla normativa civilistica e regolamentare applicabile in materia, per quanto non espressamente derogato, restando sempre esonerato il Comune di Retorbido da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

8. A favore del concessionario degli altri locali prefabbricati e dei relativi utenti è riconosciuto, come da planimetria, il diritto di passaggio per accedere alle relative aree e prefabbricati.

9. E' fatta salva la facoltà del concessionario, previa informazione al Comune concedente, di stipulare accordi con gli altri concessionari degli impianti (prefabbricati e campo sportivo) per una migliore fruibilità degli spazi ed impianti.

10 Le parti s'impegnano a rivedere i termini contrattuali sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra concedente e concessionario.

ART. 17 FORO COMPOTENTE

1. Per la risoluzione delle controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione del presente atto il foro competente è quello di Pavia.

ART. 18 DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto le parti eleggono domicilio presso la rispettiva sede legale.

ART.19 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti (IVA esclusa) al presente contratto sono ad intero carico del concessionario.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il valore contrattuale è di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) ed è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della presente concessione le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa il concessionario che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

E richiesto, io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti. Essi hanno approvato e sottoscritto il contratto in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la validità dei cui certificati è stata da me Ufficiale rogante verificata. Dopo di che io Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.

P. IL COMUNE CONCEDENTE

p. IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco MATARAZZO (firmato in modalità digitale)